

10314/06



Res. TA' Con. 10/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO- Pres. di sezione -

Ricorso ex 392
avverso sentenza
Corte dei Conti
Inammissibilità

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sez. -

Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -

R.G.N. 1792/05

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

Cron. 10314

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Rep.

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Ud. 20/04/06

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

C.C.

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GUZZARDI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo STUDIO LEGALE TORRISI,

rappresentata e difesa dall'avvocato TERRANOVA

GIORGIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE

2006 SICILIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

1391 BAIAMONTI 25;



- *controricorrente* -

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE
SICILIANA, in persona dell'Assessore pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

contro

SAPORITO GIUSEPPE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 168/A/04 della Corte dei Conti
di PALERMO, depositata il 27/10/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 20/04/06 dal Consigliere Dott. Mario
FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la
Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di
consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha condannato, con sentenza 1101 del 2003 GUZZARDI Lucia e SAPORITO Giuseppe al pagamento, in solido tra loro, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 524.500,79 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio

La pronuncia è stata resa in conseguenza della condanna dei predetti, in sede penale, per avere, in concorso tra loro, erogato contributi non dovuti per la realizzazione, mai effettuata, di serre e fabbricati, per ristoro di danni mai subiti o subiti in misura minore, per opere di miglioramento fondiario mai realizzate o realizzate per importi inferiori a quelli erogati a titolo di contributo ed il danno è stato individuato nell'importo sopra indicato giusta accertamento effettuato dal perito nel processo penale.

Gravata tale pronuncia da GUZZARDI Lucia, nonché da SAPORITO Giuseppe la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana con sentenza 30 settembre - 27 ottobre 2004 ha dichiarato inammissibili gli appelli, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.


Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, GUZZARDI Lucia.

Resistono, con distinti controricorsi, sia l' Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, sia la Procura Generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana.

Il P.G. ha chiesto, con requisitoria scritta, sia dichiarata la inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da GUZZARDI Lucia avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per a Regione Siciliana 1101 del 2003 perché, notificata la sentenza di primo grado il 2 luglio 2003, l'appellante non ha notificato l'appello stesso al Procuratore Generale, parte pubblica unica legittimata alla instaurazione del giudizio di responsabilità e necessaria controparte in quello di appello, entro il 16 ottobre 2003 (tenuta presente la sospensione dei termini nel periodo feriale), essendosi limitata a notificare l'appello alla Amministrazione regionale (in data 11 settembre 2003) e al coobbligato SAPORITO (il 12 settembre 2003).




2. Con l'unico motivo la ricorrente censura la sentenza sopra riassunta denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 17, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.».

Si osserva, infatti, che il decreto di fissazione della data di udienza, notificata ai difensori delle parti recava non la data in cui, in realtà, si è svolto il giudizio in grado di appello (30 settembre 2004) ma una data diversa (30 settembre 2009) e la circostanza ha violato il principio del contraddittorio non avendo posto essa concludente nelle condizioni di partecipare alla udienza d'appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

Alla luce del precetto di cui all'art. 111, ultimo Cost. («contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione») nonché della previsione contenuta nell'art. 362, comma 1, c.p.c., e in conformità, altresì, a un insegnamento giurisprudenziale consolidato, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che nel sistema vigente, il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti non è incondizionato, potendo essere sperimentato soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione ma non per violazione di norme di diritto o per violazione delle



norme che regolano il processo davanti al giudice contabile o che ne disciplinano i poteri (Cass., sez. un., 12 novembre 2003, n. 17014; Cass., sez. un., 12 giugno 1999, n. 325).

In altri termini, il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori *in iudicando* o *in procedendo* (Cass., sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3349; Cass., sez. un., 4 novembre 2002, n. 15438).

Certo quanto precede, pacifico che nella specie la ricorrente, lungi dal dedurre che la Corte dei conti abbia, nel caso concreto, violato quelli che sono i limiti esterni della sua giurisdizione (cfr. Cass., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21291; Cass., sez. un., 14 giugno 2005, n. 12726; Cass., sez. un., 8 marzo 2005, nn. 4957 e 4956; Cass., sez. un., 7 dicembre 2004, n. 22887) denuncia che la sentenza impugnata «è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio» (*id est per un error in procedendo in* ^{Casi} *Vsa* -
 rebbero incorsi i giudici contabili di secondo grado

nel dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dalla odierna ricorrente) è di palmare evidenza, come anticipato, la inammissibilità del ricorso (per una fattispecie analoga, in termini, Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4953).

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, mentre nessun provvedimento, relativo alla spese, deve essere adottato nei rapporti con la Procura Generale della Corte dei Conti.

P.Q.M.

La Corte


dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, liquidate in € 2.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito;

nulla sulle spese nei rapporti con la Procura Generale della Corte dei Conti.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione il giorno 20 aprile 2006.

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, - 5 MAG. 2006

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

